

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 122/15 R.G.
N. 227/16 SENT.
N. 1285/16 CRON.
N. 219/16 REP.

Il Giudice di Pace di Campobasso, dott. Alfonso Flora, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 122/2015 R.G., passata in decisione all' udienza del 29.6.16
ed avente ad oggetto: Risarcimento danni

TRA

[REDACTED]

CONTRO

[REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Sono state rassegnate all' udienza del 29.6.2016, il cui verbale qui abbiasi per integralmente
richiamato e trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 13.10.2014, gli attori come in epigrafe, convenivano in giudizio
innanzi a questo Ufficio, [REDACTED] in persona del



legale rapp.te p.t., per sentire accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, e per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno pari ad euro 3.984,00, oltre interessi legali, con vittoria di spese.

Assumevano gli attori a sostegno della propria domanda:

- che sono cointestatari del conto corrente bancario n. 143 330 4100119 acceso presso la Banca [REDACTED]
- che su detto conto risultano attivi [REDACTED] – on line e una copertura assicurativa;
- che in data 03.08.2014 si accorgevano che gli era stata addebitata la somma di euro 3.984,00 a titolo di bonifico estero in favore di un certo [REDACTED], senza che mai tale operazione fosse stata ordinata;
- che esso attore [REDACTED] immediatamente la Banca e in data 08.08.2011, denunciava l' accaduto all' Autorità di Polizia;
- che sempre in data 08.08.2011, si recavano presso la convenuta chiedendo formalmente la restituzione della somma di euro 3.984,00;
- che in data 01.09.2011, la Direzione generale della Banca comunicava di aver avanzato già in data 08.08.2011, formale richiesta di storno alla Banca estera beneficiaria del bonifico, ma che la stessa avrebbe rifiutato di restituire la somma per “decisione del cliente”;
- che in data 15.09.2011, veniva reiterata alla Banca convenuta, la richiesta di rimborso, ma senza nessun effetto;
- che essi istanti proponevano ricorso [REDACTED] il quale con lodo n. 1509 dell'11/05/2012 rigettava il ricorso.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 20.02.2015, si costituiva in giudizio a mezzo dell' avv. [REDACTED]

in A.S, che preliminarmente eccepiva l' incompetenza territoriale del giudice adito mentre nel merito, impugnava e contestava la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.

All'udienza del 29.4.16, sulle precisate conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza.

Preliminarmente, va rigettata l' eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte convenuta in quanto come specificato nell' ordinanza n. 128/2015, nel giudizio de quo trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. 206/2005 in favore degli attori, nella qualità questi di semplici consumatori, per avere stipulato in data 27.05.2008 con [REDACTED] di risparmio [REDACTED] Campobasso, un contratto [REDACTED] Ne consegue che la sede del Foro competente sulla controversia in oggetto é quella della località di residenza del consumatore, ossia [REDACTED] che appartiene alla giurisdizione del Giudice di Pace di Campobasso.



Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che sono da ritenere sussistenti la rispettiva legittimatio ad causam delle parti, nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, provate dalla documentazione ritualmente prodotta.

Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Va in proposito rilevato che con il termine "*phishing*" si fa comunemente riferimento a un tipo di truffa attuata via *internet*, che si caratterizza per l'invio di messaggi di posta elettronica che imitano la grafica di siti bancari o postali, attraverso i quali si cerca di ottenere dalle vittime la *password* di accesso al conto corrente, le *password* che autorizzano i pagamenti oppure il numero della carta di credito.

Tanto precisato, deve premettersi che l'esistenza tra le parti del presente giudizio di un rapporto di conto corrente colloca la controversia nell'ambito della responsabilità contrattuale, sicché "*il creditore che agisce in giudizio sia per l'adempimento sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costitutivo dell'adempimento*" (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).

Più in particolare, va richiamata la giurisprudenza della S. C. — relativa alla responsabilità degli istituti di credito, in quanto svolgente nella fattispecie attività bancarie — secondo la quale, al fine di accertare il grado di diligenza ai sensi dell'art. 1176, 2° comma c.c., "*non può essere omessa la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario di misure idonee a garantire la sicurezza del servizio[...]; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere*" (Cass., n. 13777/2007).

Con specifico riferimento, poi, all'attività bancaria svolta a mezzo *internet*, si è osservato che "*nell'espletamento dei servizi di pagamento tramite Internet, l'istituto è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche idonee a garantire un adeguato standard di sicurezza nell'effettuazione dei pagamenti, in modo da impedire l'accesso di soggetti non abilitati al sistema ed evitare danni ai clienti*".

Ebbene, alla stregua dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi [redacted] di risparmio [redacted] filiale di Campobasso, non possa essere considerata esente da responsabilità per le operazioni fraudolente effettuate sui conti correnti da essa gestiti se non dopo aver dimostrato di avere adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con una diligenza particolarmente qualificata, caratterizzata "*dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente e richiede*" (Cass., n. 20543/2009), ed in particolare di aver posto in essere tutte le misure possibili al fine di scongiurare la possibilità del verificarsi di condotte fraudolente analoghe a quelle oggetto della presente controversia.

Dalla documentazione prodotta, risulta che l'istante era titolare del conto corrente bancario [redacted] presso [redacted] S., filiale di Campobasso. Risulta, altresì che il giorno 03.08.2014 dal predetto conto era stato eseguito un bonifico pari ad euro 3.984,00.

Tale operazione non fu mai autorizzata dagli istanti, i quali, in data 08.10.2011, presentavano denuncia-querela presso l'Autorità di Polizia per il Molise-Campobasso, provvedendo ad informare anche la predetta filiale, che, però, non riusciva a bloccare il bonifico.

La Suprema Corte ha enunciato il principio, condiviso da questo giudice, secondo il quale << in tema di onere di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione



contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento >>.

Nel caso di specie l'attore ha provato l'esistenza del rapporto obbligatorio in forza del quale agisce ed allegato l'inadempimento della Società convenuta; dal canto suo l'Istituto di credito nulla ha dedotto, eccepito o provato.

Questo dimostra che se la Banca avesse monitorato anche prima il collegamento on-line con un sistema di sicurezza, avrebbe potuto evitare la sottrazione fraudolenta delle somme.

Nel caso in esame trova applicazione l'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003 (Legge sulla Privacy), il quale statuisce che << chiunque cagioni un danno per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2050 del codice civile >>.

Inoltre, l'art. 31 del citato decreto impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In applicazione dei predetti principi la Banca avrebbe dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute in base al progresso tecnico, al fine di evitare prelievi fraudolenti (cd. phishing), così come verificatosi in capo all'attore.

Nel caso in esame, alcuna prova è stata fornita dall'istituto di credito.

Pertanto, la domanda formulata dagli attori deve essere accolta con la condanna [redacted] pagamento della somma di euro 3.984,00.

Sulla somma liquidata all'attualità sono dovuti gli interessi, al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri fissati dal decreto ministeriale n°55/2014.

La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Campobasso, dott. Alfonso flora, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta [redacted] nei confronti [redacted] ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

1) accertata la responsabilità esclusiva [redacted] condanna la stessa, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dei sig.ri



██████████, della somma di euro 3.984,00, oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda al soddisfo;

2) condanna ██████████ in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per competenze professionali, oltre rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati ██████████ per dichiarato anticipo.

Così deciso in Campobasso, 03.05-16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(dr. Vincenzo DE LASIO)



Il Giudice di Pace
Dott. Alfonso Flora



Depositato in Cancelleria
oggi 19 MAG. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(dr. Vincenzo DE LASIO)

